



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e alla legge 24 ottobre 2014 n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora)".

Relazione

Con l'approvazione della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu) e della legge regionale 24 ottobre 2014 n. 21 (Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora) la Regione, in coerenza con gli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, ha perseguito concretamente l'obiettivo di sviluppare e rafforzare il sistema delle aree protette, migliorare la gestione contribuendo in tal modo a contrastare la perdita di biodiversità e incrementare la qualità dell'ambiente naturale dell'intero territorio regionale, ponendo le basi per promuovere nei territori interessati uno sviluppo economico e sociale attraverso la conservazione delle risorse ambientali.

Pur con delle differenze, scaturite da un processo di confronto con le comunità locali che firmarono delle intese programmatiche, le leggi regionali 24 ottobre 2014, n. 20 e 21 sono caratterizzate dallo stesso impianto normativo, per il quale si è tenuto conto, oltre che della L.R. n. 31/1989 "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica e ambientale", anche della L. n. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette".

Le leggi regionali 24 ottobre 2014, n. 20 e 21 disciplinano, tra l'altro, le procedure inerenti il rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco, la composizione e le funzioni del collegio dei revisori, il trattamento economico del direttore del parco. Al fine di uniformare la normativa regionale con quella statale, e a seguito dell'esigenza di contenimento della spesa manifestata dagli enti di gestione dei parchi, si rende opportuno adeguare le relative disposizioni legislative.

Il presente disegno di legge nasce, in primo luogo, dall'esigenza di consentire il superamento dei rilievi di costituzionalità formulati dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali in merito ad alcuni aspetti della normativa inerenti la procedura di rilascio del nulla osta dell'ente parco, in modo da adeguare i termini previsti dall'art. 18 delle leggi regionali n. 20 e 21 a quanto disposto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i provvedimenti autorizzativi in materia di interventi edilizi sui beni culturali.

Il disegno di legge interviene, inoltre, a seguito dell'esigenza manifestata dagli enti di gestione dei parchi, che, in considerazione delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono, chiedono di rivisitare la norma sul compenso dei direttori del parco (art. 8 delle leggi regionali 24 ottobre 2014,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

n. 20 e 21). Inoltre, in ossequio al generale e prevalente principio di contenimento della spesa pubblica, si inserisce una previsione che mira a conferire una configurazione monocratica all'organo di controllo (art. 7 delle leggi regionali 24 ottobre 2014, n. 20 e 21).

Infine, si è proceduto ad uniformare, per entrambi i nuovi parchi istituiti, le norme di salvaguardia da rispettare nelle more di approvazione dei piani e dei regolamenti del parco (art. 21 delle leggi regionali 24 ottobre 2014, n. 20 e 21).

Il disegno di legge è costituito da due Capi, uno per ciascuna legge che si va a modificare.

Le modifiche riguardano diversi articoli che di seguito si specificano:

- gli **articoli 1 e 6** modificano quanto disposto dall'articolo 3 comma 2 lettera c) della legge regionale n. 20 del 2014 e dall'art. 3 comma 2 lettera c) della legge regionale n. 21 del 2014 e stabiliscono una configurazione monocratica per l'organo di controllo;
- gli **articoli 2 e 7** sostituiscono l'art. 7 della legge regionale n. 20 del 2014 e l'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2014 e, in coerenza con la modifica di cui al precedente art. 1, disciplinano competenze, procedure di nomina e durata dell'organo di controllo;
- gli **articoli 3 e 8** modificano quanto disposto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale n. 20 del 2014 e dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale n. 21 del 2014, stabilendo che al direttore del parco naturale regionale spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non deve superare nel suo ammontare massimo il trattamento economico stabilito per i dirigenti degli enti locali; si prevede, a questo proposito, che il rapporto di lavoro del direttore sia disciplinato con contratto di diritto privato;
- gli **articoli 4 e 9**, modificano quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2014 e dall'art. 18 della legge regionale n. 21 del 2014, consentendo di superare i rilievi di costituzionalità formulati dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali, armonizzando i tempi previsti per il rilascio del nulla osta con i tempi previsti dalla legge n. 241/1990 e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i.;
- con le modifiche previste dagli articoli **5 e 10**, relative all'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2014 ed all'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2014, in primo luogo si è inteso uniformare le norme di salvaguardia per entrambi i parchi; inoltre, superando una criticità interpretativa, originata dal rinvio generico alle disposizioni di cui L. n. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" ed al divieto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera g), la disposizione consente l'uso di fuochi all'aperto in conformità all'articolo 182, comma 6-bis del decreto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai piani di gestione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

- l'**art. 11** dispone l'entrata in vigore della legge.